



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 300

Prot. n. CC 3/2020 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 10, commi 1 e 2 e articolo 12, comma 3, della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020 - Ricorso dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale - Costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Giandomenico Falcon (CIG ZC72C539EF) e Luigi Manzi (CIG ZAB2C53A3B).

Il giorno **13 Marzo 2020** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

In data 2 marzo 2020 è stato notificato a questa Provincia il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte costituzionale, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2 e dell'articolo 12, comma 3, della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige Südtirol 24 dicembre 2019, n. 51, numero straordinario n. 2.

L'articolo 10, comma 1, della Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020 dispone la proroga fino al 30 giugno 2020 dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogati fino al 31 dicembre 2019, in scadenza nel primo semestre 2020.

L'articolo 10, comma 2, estende questa previsione alle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti pubblici strumentali; la norma esclude dall'applicazione di questa proroga le graduatorie del personale del ruolo sanitario.

Questa proroga è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. l) della Costituzione, in quanto genericamente formulata, quindi inidonea a consentire di individuare le graduatorie oggetto di proroga e in contrasto con l'articolo 1, comma 147, della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), il quale specifica gli ambiti temporali di approvazione delle graduatorie il cui termine di validità il Legislatore statale intende prorogare; la proroga sarebbe altresì in contrasto con un principio di coordinamento della finanza pubblica e quindi in violazione della competenza dello Stato nella materia "*coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*" ai sensi dell'articolo 117, comma III, della Costituzione. L'articolo 10, comma 2, nel disporre l'esclusione delle graduatorie del personale sanitario dall'applicazione della proroga, sarebbe altresì illegittimo per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 12, comma 3, della Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020 sostituisce il comma 6-quinquies dell'articolo 56 della Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute 2010), comma inserito dall'articolo 46, comma 12, della Legge provinciale n. 5 del 2019, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, già impugnato con il precedente ricorso dello Stato notificato nell'ottobre 2019. Questa nuova disposizione prevede che, per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possa affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico); detti incarichi sono conferiti salva la anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare.

Questa norma è ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell'articolo 117, comma II, lett. l) della Costituzione, per contrasto con un principio di coordinamento della finanza pubblica, in violazione della competenza dello Stato nella materia "*coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*" ai sensi dell'articolo 117, comma III, della Costituzione, oltre che in violazione dell'articolo 4 dello Statuto ed in violazione dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di competenza esclusiva concorrente "*tutela della salute*".

In particolare la norma sarebbe in contrasto con l'articolo 36 del d.lgs. 165/2001, recante la fissazione della regola dell'assunzione del personale a tempo indeterminato e della relativa deroga

per esigenze temporanee o eccezionali e con l'articolo 7, commi 5 bis e 6, del d.lgs. 165/2001, i quali escludono che le Amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro personali continuative organizzate anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, sanzionando con la nullità eventuali contratti conclusi in violazione di questa prescrizione ed ammettendo il conferimento di contratti di lavoro autonomo solo in presenza di specifici presupposti di legittimità.

Questa norma è altresì ritenuta dallo Stato costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente di rinnovare l'incarico al medesimo soggetto per contrasto con la preclusione dettata dall'articolo 7, comma 6, lett. c), del d.lgs. 165/2001.

Dunque, con questo ricorso lo Stato impugna anche una disposizione, l'articolo 12, comma 3, che modifica quanto statuito con la precedente Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021, anch'essa impugnata dallo Stato con ricorso notificato in data 10 ottobre 2019, per il quale la Provincia si è costituita nel giudizio pendente avanti la Corte Costituzionale sub RR 104/2019, con gli avvocati Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova e avv. Luigi Manzi con studio in Roma.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario difendere la legittimità costituzionale delle predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla Legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, Via Confalonieri n. 5.

Il prof. avv. Giandomenico Falcon ha inviato il proprio preventivo in data 2 marzo 2020 sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 9.582,30.= oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4%, IVA 22%) e spese di trasferta per un importo pari ad Euro 500,00= (oltre CNPA 4%, IVA 22%); l'avv. Luigi Manzi ha inviato il proprio preventivo in data 2 marzo 2020, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo di Euro 1.029,00, oltre accessori (rimborso spese generali 15%, CNPA 4% e IVA 22%). L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 16.117,57.=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito".

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot.

- n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
 - visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
 - visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
 - visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
 - visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
 - vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
 - vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
 - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
 - vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
 - visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
 - vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
 - vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
 - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
 - visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
 - visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
 - visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
 - vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
 - visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
 - visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
 - viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;
 - vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
 - visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
 - viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n.

58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;

- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversa richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati il codice Smart CIG ZC72C539EF al prof. avv. Giandomenico Falcon ed il codice Smart CIG ZAB2C53A3B all'avv. Luigi Manzi;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato in data 2 marzo 2020, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2 e dell'articolo 12, comma 3, della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla Legge al difensore, all'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia, all'avv. prof. Giandomenico Falcon, con studio in Padova, Via Barbarigo n. 4, e all'avv. Luigi

Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati, con studio in Roma, Via Confalonieri n. 5, e leggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5;

- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 16.117,57=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti, così ripartita: all'avv. Giandomenico Falcon Euro 14.616,14 = e all'avv. Luigi Manzi Euro 1.501,43=, sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;
- 5) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati i seguenti codici Smart CIG: per l'incarico conferito all'avv. Giandomenico Falcon ZC72C539EF per l'incarico conferito all'avv. Luigi Manzi ZAB2C53A3B.

Adunanza chiusa ad ore 11:31

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper